



SENT. n. 18/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori Magistrati:

Emma ROSATI

Presidente

Alessandro BENIGNI

Consigliere

Antonino GRASSO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21399** del registro di segreteria, pro-

mosso dalla Procura regionale nei confronti di Marco VACCARI, nato a Ge-

nova, il 27.5.1974 (c.f.: VCCMRC74E27D969J) ivi residente in Viale France-

sco Gambaro, n. 15/6, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti

Carlo Merani (c.f.: MRNCLL63H23F205J) e Roberto Serventi (c.f.:

SRVRRT81D05B111V) con loro elettivamente domiciliato, Galleria Enzo

Tortora 21 - 10121 Torino, indirizzi elettronici: [carolomerani@pec.ordineav-](mailto:carolomerani@pec.ordineavvocatitorino.it)

[vocatitorino.it](mailto:carolomerani@pec.ordineavvocatitorino.it), robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 1° febbraio 2024, il relatore, Cons.

Antonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del S. Procuratore generale

dott. Marco Ferraro, e l'Avv. Roberto Serventi per il convenuto.

Ritenuto in

	FATTO	
	Con citazione depositata il 26 luglio 2023 la Procura regionale ha con-	
	venuto in giudizio Vaccari Marco per sentirlo condannare al risarcimento del	
	danno, in favore dello Stato- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Oc-	
	cidentale, nell’importo di euro 221.194,29, oltre rivalutazione monetaria, inte-	
	ressi legali e spese di giudizio.	
	Risulta dalla citazione in giudizio che, sulla scorta di notizie stampa	
	relative allo sgrottamento di pontili del Porto di Genova, la Procura regionale	
	avviava l’istruttoria di competenza, con l’acquisizione, tra l’altro, degli atti del	
	procedimento penale introdotto dalla locale Procura della Repubblica. Seguiva	
	quindi il conferimento di delega istruttoria alla Guardia di Finanza (GdF) –	
	Stazione Navale e Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova. In	
	esito agli accertamenti svolti, il Requirente ricostruiva i fatti nei termini che	
	seguono. Con nota dell’11.02.2009 il Comandante della Capitaneria aveva pro-	
	posto alla Presidenza dell’Autorità Portuale di Genova -A.P.G. (in atto Auto-	
	rità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) alcune modifiche alle	
	banchine 1001 e 1002 di Ponte dei Mille, al fine di consentire l’ormeggio di	
	navi da crociera di grandi dimensioni. In data 13.11.2009 veniva quindi pub-	
	blicato il bando relativo all’appalto integrato riguardante i lavori di amplia-	
	mento di Ponte dei Mille – unificazione degli accosti 1001 e 1002 - per un	
	importo complessivo di euro 11.700.000,00. L’opera, come inizialmente pro-	
	gettata, era prevista da realizzarsi su pali, in quanto, secondo la relazione ge-	
	nerale al progetto preliminare (P.2786), tale modalità costruttiva avrebbe avuto	
	diversi vantaggi, tra i quali quello di non essere soggetta alle azioni di scalza-	
	mento dovute alle eliche delle navi. Con verbale in data 30.12.2009 si dava	
	2	

	atto della migliore offerta da parte del R.T.I. “COOPSETTE/ICAM s.r.l.”- TP	
	INGENIERIAS TECNICAS PORTUARIAS S.L.L. – corrente in Muelle de	
	Levante, 8, Barcellona. L’appalto veniva quindi aggiudicato in data 16.2.2010.	
	<i>Medio tempore</i> , in data 12.2.2010, in esito ad una riunione svoltasi negli uffici	
	della Capitaneria di Porto, venivano date indicazioni all’A.P.G. nel senso di:	
	“valutare una progettazione diversificata per risolvere la problematica relativa	
	ai programmati interventi di dragaggio ancora da avviare” con richiesta “di	
	promuovere una soluzione tecnica a cassoni ... della nuova banchina a giorno,	
	all’interno dei quali poter ricoverare i materiali di dragaggio”. Con successiva	
	nota del 26.3.2010 la Capitaneria di Porto, facendo riferimento al predetto ver-	
	bale di riunione del 12.02.2010, chiedeva al RUP di “verificare la possibilità	
	di diversificare la progettazione della realizzazione di tale congiungente 1001-	
	1002 con il recupero di materiale in eccesso dall’attuale dragaggio, in modo da	
	rendere il banchinamento più compatto in previsione della sosta di macchine e	
	camion”. Con decreto n. 477 del 03.05.2010, la stazione appaltante approvava	
	il verbale di aggiudicazione n. 4591 del 16.02.2010 ed allo stesso tempo auto-	
	rizzava il RUP ad emettere specifico ordine di servizio nei confronti del R.T.I.	
	aggiudicatario per la redazione e consegna della progettazione esecutiva te-	
	nendo conto delle istruzioni formulate dall’Autorità marittima con nota del	
	26.03.2010 e con il verbale del 12.02.2010. Il progettista del R.T.I. redigeva	
	quindi il progetto esecutivo secondo le indicazioni fornite dalla stazione appal-	
	tante, ossia prevedendo che l’opera fosse realizzata non più su soli pali (come	
	previsto dall’originario progetto P. 2786) ma su pali e cassoni, e in data	
	7.05.2010 la stazione appaltante approvava il nuovo progetto esecutivo, ripor-	
	tante le nuove lavorazioni, con un incremento degli importi originari di	
	3	

	contratto per euro 5.504.223,06, comprensivi della fornitura di n. 9 cassoni	
	cellulari in cemento armato quale struttura di sostegno dell'impalcato a giorno,	
	in sostituzione dei pali previsti nel progetto originario. Esperita procedura ne-	
	goziata, veniva quindi aggiudicata in data 14.5.2010 alla società COOPSETTE	
	la fornitura dei nove cassoni cellulari. Effettuata la consegna in data 15.5.2010,	
	seguiva la stipulazione del contratto in data 23.6.2010, per un importo com-	
	plessivo di euro 5.260.000,0. La fornitura veniva completata in data 21.9.2010,	
	in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, con riconoscimento del premio previ-	
	sto. Il certificato di regolare fornitura veniva quindi emesso in data 2.2.2011.	
	Con decreto n. 696 del 07.07.2011 veniva approvata una variante, denominata	
	P. 2907, avente ad oggetto lavori di pavimentazione a Ponte dei Mille, il cui	
	progetto era stato approvato dal RUP con prot. n. 608 del 29.06.2011. In data	
	22.7.2011 veniva certificato il collaudo statico relativo al p. 2786 e in data	
	6.12.2011 il collaudo tecnico amministrativo. A settembre 2012 il RUP Vac-	
	cari proponeva all'Amministrazione un progetto (denominato P. 2880) con il	
	quale, considerato che l'utilizzo dei propulsori delle navi da crociera avrebbe	
	potuto provocare il degradamento delle banchine del porto passeggeri e che il	
	progetto P. 2786 non prevedeva protezioni dei cassoni, proponeva la prote-	
	zione dei nuovi cassoni attraverso la posa di massi guardiani. Con nota del	
	05.11.2012 indirizzata al Presidente ed al Segretario generale dell'Ente, il pre-	
	detto RUP rappresentava la necessità di anticipare al 2013 l'esecuzione del	
	progetto P.2880, evidenziando che la fornitura dei cassoni disgiunta dall'opera	
	aveva avuto come conseguenza la mancata previsione della protezione, e la	
	realizzazione di tale nuovo progetto avrebbe sanato la situazione. Detto pro-	
	getto veniva trasmesso per il seguito di competenza all'Ufficio Gare LL.PP	
	4	

	con nota nr. 158 del 15.02.2013. L'Ufficio ricevente, con nota nr. 210 del	
	13.12.2013, restituiva il succitato progetto poiché carente di verifica e valida-	
	zione. Lo sgrottamento della banchina si era successivamente prodotto il	
	31.8.2017 (testata Ponte Doria). A seguito di tale sgrottamento l'A.P.G. prov-	
	vedeva al posizionamento dei massi guardiani a protezione della banchina di	
	Ponte dei Mille e al ripristino dello sgrottamento, con un costo complessivo	
	pari ad euro 311.678,8 (lavori di somma urgenza P.3064 e P.3066: per il pro-	
	getto P.3066 euro 175.700,03 – mandati di pagamento n. 186 e n. 188 del	
	29.01.2018; per il progetto P.3064 euro 132.284,16 – mandato di pagamento	
	n. 187 del 29.01.2018). Già a luglio 2014 era infatti risultato, a seguito di rilievi	
	bati-morfologici delle banchine -effettuati, su incarico dell'A.P.G. (conferito	
	su richiesta dell'ing. Vaccari), dalla società GEOPOLARIS- un fenomeno ero-	
	sivo che interessava Ponte dei Mille ed in particolare nella vista n.5 una zona	
	di erosione al piede della banchina -tratto Kp 350/380 – (zona che coinciderà,	
	poi, con quella interessata dai lavori di somma urgenza di cui al P.3066); - nella	
	vista n.10 una zona di erosione al piede della banchina -tratto Kp 760/780, e	
	una larga zona d'ombra al piede della banchina lungo questo tratto che indi-	
	cava la presenza di uno scalzamento alla base con l'indicazione di eseguire	
	un'indagine visiva subacquea (questo tratto coinciderà con la zona interessata	
	dai lavori di somma urgenza di cui al P.3064).	
	Il Requirente, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria svolta, ha ri-	
	tenuto che la lacuna del progetto P. 2786 fosse nota al convenuto. Il progetto	
	P.2880, in data 15.02.2013, con nota n. 158 era stato trasmesso dall'ing. Vac-	
	cari all'Ufficio Gare Lavori Pubblici per i seguiti di competenza. A tale data il	
	menzionato progetto veniva segnalato come urgente per l'inserimento	
	5	

	all'interno della programmazione dei lavori da realizzare. L'Ufficio Gare La-	
	vori Pubblici, con propria nota n. 210 del 13.12.2013, restituiva il progetto	
	all'ing. Vaccari in quanto carente di verifica e validazione. Tale progetto, suc-	
	cessivamente, era stato verificato e infine validato. In particolare, con l'acqui-	
	sizione documentale del 27.4.2022 il Requirente ha avuto contezza dei verbali	
	di verifica (a firma ing. Andrea Pieracci) e di validazione (a firma ing. Marco	
	Vaccari) datati 23.10.2014, nonché del decreto n. 891 del 29.10.2014 di appro-	
	vazione tecnica da parte dell'ing. Pieracci. Con la redazione di tali atti il pro-	
	getto, essendosi completato l'iter amministrativo, poteva essere eseguito, in	
	quanto il relativo finanziamento era presente nella programmazione triennale	
	dei lavori pubblici riferita al bilancio 2015. Per tali ragioni veniva emesso in-	
	vito a dedurre nei confronti dei due soggetti predetti, contestando il danno era-	
	riale pari al costo complessivo dei lavori di somma urgenza sopra citati, de-	
	tratto il costo dei massi guardiani, pari ad euro 86.789,70, che la stazione ap-	
	paltante avrebbe comunque dovuto sostenere fin dal 2012. All'ing. Pieracci	
	veniva contestato, in qualità di RUP ed in sede di verifica della progetta-	
	zione dell'ampliamento della banchina di Ponte dei Mille, costruita su pali e	
	cassoni – P. 2786, di aver omesso di rilevare l'assenza di protezione della ban-	
	china medesima, protezione necessaria per evitare sgrottamenti e fenomeni di	
	erosione in conseguenza dei moti generati dalle eliche delle navi, secondo le	
	Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2008 e le Raccomandazioni tecniche	
	per la Progettazione dei porti turistici – AIPCN-PIANC. Di tale omissione,	
	inoltre, il Pieracci era stato edotto dal Vaccari con la mail del 5.08.2011. Allo	
	stesso ingegner Pieracci veniva contestato di aver omesso, in qualità di Diri-	
	gente <i>ad interim</i> dell'Ufficio Marittimo, dal quale l'ing. Vaccari dipendeva, in	
	6	

	sede di verifica del progetto P.2880, di porre in essere gli ulteriori adem-	
	pimenti per portare ad esecuzione il progetto medesimo. All'ing. Vaccari ve-	
	niva contestato di aver omesso di procedere alla verifica e validazione del	
	progetto P.2880 fin dal settembre 2012, quando gli era già nota la necessità di	
	sanare la grave dimenticanza del progetto P.2786, rafforzata in data 22.09.2014	
	al ricevimento dei rilievi batimetrici, e di aver omesso di portare ad esecuzione	
	il progetto P.2880 anche dopo aver validato lo stesso ed ottenuto, in data	
	23.10.2014, la relativa verifica ed inserito nella programmazione trien-	
	nale dei lavori pubblici 2015- 2017. Il danno veniva suddiviso nella quota del	
	60%, pari ad euro 132.716,57, in capo all'ing. Vaccari e per il restante 40%,	
	pari ad euro 88.478,72, in carico all'ing. Andrea Pieracci, originario RUP	
	dell'appalto di ampliamento di Ponte dei Mille. Il Pubblico ministero, sulla	
	scorta delle deduzioni dell'ing. Pieracci, ritenendo necessari ulteriori appro-	
	fondimenti, provvedeva a delegare ulteriori approfondimenti alla Guardia di	
	Finanza, chiedendo alla Sezione la proroga del termine per il deposito	
	dell'eventuale atto di citazione, concessa con ordinanza, comunicata in data	
	28.04.2023. Dispiegata attività difensiva da parte degli invitati, il Requirente	
	riteneva fondata la prospettazione svolta dall'invitato ing. Pieracci circa l'in-	
	terruzione del nesso di causalità, in quanto l'ing. Vaccari, subentrato	
	l'11.03.2011 come RUP, si era fatto promotore di un separato progetto per il	
	posizionamento dei massi guardiani (progetto P.2880) mai portato a esecu-	
	zione. Da qui l'archiviazione della posizione dell'ing. Pieracci. Nei confronti	
	dell'ing. Vaccari il Requirente ha ritenuto invece di coltivare l'azione di re-	
	sponsabilità, assumendo che apparteneva allo stesso, fin dalla redazione del	
	progetto P.2880, quale responsabile del procedimento, la competenza alla	
	7	

	verifica ed alla validazione del progetto medesimo. Per il Pubblico ministero,	
	lo sgrottamento di Ponte dei Mille, sia lato ponente che lato levante, sarebbe	
	dipeso dalla circostanza che non furono mai posizionati i massi guardiani a	
	protezione del piede della banchina. In particolare, per quanto concerne il lato	
	ponente, la necessità di posizionare dei massi guardiani era nota all’odierno	
	citato già dal 2012, allorquando lo stesso, in qualità di RUP, consapevole delle	
	carenze del progetto originario P.2786, elaborò il progetto P.2880. Per quanto	
	concerne, invece, il lato levante della banchina di Ponte dei Mille, la necessità	
	di monitorare lo stato della banchina e posizionare i massi guardiani a prote-	
	zione della stessa si sarebbe manifestata al momento dei rilievi batimetrici (os-	
	sia nel 22.09.2014) rilievi che il Vaccari non condivise con la struttura respon-	
	sabile, omettendo altresì di rivedere il P. 2880 con il posizionamento dei massi	
	guardiani a protezione anche del lato levante della banchina. Ed altresì, omet-	
	tendo di trasmettere il progetto P.2880, finalmente verificato e validato, all’Uf-	
	ficio Gare per il seguito di competenza. Da qui la contestazione erariale, a titolo	
	di dolo eventuale e comunque di colpa grave, per l’intero danno causato dallo	
	sgrottamento di Ponte dei Mille.	
	Con memoria depositata l’11 gennaio 2024 si è costituito il convenuto	
	Vaccari Marco. In via preliminare viene eccepita la nullità della citazione, ex	
	art. 87 c.g.c., per asserite modificazione delle contestazioni – sia sotto il profilo	
	delle condotte che degli importi – tra l’invito a dedurre e l’atto di citazione.	
	Deduce a tal fine che la contestazione formulata con l’invito a dedurre ha ri-	
	guardato la carenza del progetto (originario) P. 2786 che ha comportato l’esi-	
	genza di operare delle integrazioni (posa dei massi guardiani), previsti dal pro-	
	getto P.2880, dalla cui mancata esecuzione sarebbe derivato il crollo della	
	8	

	banchina e, di conseguenza, la necessità di eseguire gli interventi di ripristino	
	(P.3064 e P.3066) configuranti il danno erariale azionato. Per la difesa del con-	
	venuto, con la citazione è stata formulata una nuova contestazione, assente	
	nell’invito a dedurre, ovvero che l’ing. Vaccari avrebbe dovuto “modificare il	
	progetto P.2880 (o redigere un univo nuovo progetto ovvero un separato pro-	
	getto)”, con conseguente contestazione anche degli importi di danno derivanti	
	dal progetto P.3066, relativo alla banchina di levante, per euro 175.700,03.	
	Sempre in via preliminare, viene dedotta l’inammissibilità della citazione per	
	violazione dell’art. 67, c. 7, c.g.c. Deduce al tal fine il citato che, a differenza	
	di quanto sostenuto nella richiesta di proroga del termine di legge per il depo-	
	sito dell’atto di citazione, già dalla documentazione a disposizione della Pro-	
	cura al momento della notifica dell’invito a dedurre risultava: • la circostanza	
	che il cedimento della banchina non riguardava il Ponte dei Mille ma il Ponte	
	Doria; • la circostanza che il lato di levante del ponte del Mille non aveva for-	
	mato oggetto di intervento di ampliamento del 2011; • la circostanza che il	
	progetto P.2880 non riguardava il lato di levante della banchina (in quanto non	
	interessato dagli interventi di ampliamento del 2011); • l’interpretazione	
	dell’art. 12 dell’atto di concessione n. 52 del 22 gennaio 1992. Ancora in via	
	preliminare, viene eccepita la prescrizione parziale relativamente al diritto al	
	risarcimento della posta di danno di euro 175.700,03, conseguente alla conte-	
	stata omissione di modificazione del progetto P.2880, posta azionata solo con	
	l’atto di citazione datato 25 luglio 2023, sebbene il pagamento fosse avvenuto	
	a febbraio 2018. Nel merito ha evidenziato che la vicenda per cui è giudizio	
	scaturisce dall’ “evidente errore progettuale del progetto P.2786”, non riferi-	
	bile all’odierno convenuto; inoltre, che il crollo del 31.08.2017 è intervenuto	
	9	

	sul Ponte Doria, mentre l’oggetto degli interventi di somma urgenza è stato il	
	Ponte dei Mille; che l’intervento P.2880, di cui viene contestata l’omessa	
	messa in esecuzione, riguardava unicamente l’area di ponente del Ponte dei	
	Mille, poi oggetto dell’intervento P.3064, ma non l’area di levante, oggetto	
	dell’intervento P.3066; che la mancata realizzazione del progetto P.2880 non	
	sarebbe a lui imputabile. Riferisce che, assunto l’incarico di RUP per l’amplia-	
	mento di Ponte dei Mille, da subito rilevava la carenza progettuale relativa alla	
	mancata posa di massi guardiani. Nel mese di settembre 2011 aveva fatto re-	
	digere il progetto preliminare per l’implementazione dei massi guardiani	
	(P.2880), restituito nel novembre dello stesso 2011 dal Direttore Tecnico, ing.	
	Pieracci, senza alcun rilievo. A febbraio 2013, non riuscendo ad ottenere il	
	verbale di verifica, provvedeva a trasmettere il progetto all’Ufficio Gare che,	
	nel dicembre 2013, restituiva la documentazione in quanto carente di verifica	
	e validazione. Nel mese di ottobre 2014 il progetto otteneva la verifica da	
	parte del Direttore Tecnico, cui seguiva la immediata validazione da parte sua	
	e l’invio di una nota all’Ufficio LL.PP. per la redazione del decreto di appro-	
	vazione del progetto definitivo, avvenuta nello stesso mese, e la trasmissione	
	all’Ufficio programmazione. A tal riguardo, dopo aver dedotto la differenza	
	tra copertura finanziaria e programmazione degli interventi, ha evidenziato di	
	aver reiteratamente sollecitato l’inserimento in programmazione del suddetto	
	progetto (nota prot. 1048 del 5 novembre 2012; nota prot. 1067 del 27 novem-	
	bre 2014; prot. 153 del 14 marzo 2016). In subordine, invoca la riduzione del	
	<i>quantum</i> ed esercizio del potere riduttivo.	
	Ala pubblica udienza del 1° febbraio 2024 il Pubblico ministero ha	
	dedotto sull’infondatezza dell’eccezione di nullità, in quanto, ferma restando	
	10	

	la <i>causa petendi</i> , con la citazione la domanda sarebbe stata solo precisata. Ha	
	quindi osservato che l'odierno citato avrebbe tentato di ricondurre ai vertici	
	dell'Ente la responsabilità della mancata esecuzione del P.2880. Ha concluso	
	formulando due subordinate, ulteriormente graduate: considerata la prescri-	
	zione parziale, condanna nei limiti del danno inizialmente contestato; con-	
	danna nei limiti del costo dell'intervento sul lato ponente della banchina, pari,	
	considerando il costo pro-quota dei massi guardiani, ad euro 108.339,69. La	
	difesa ha insistito come in atti soffermandosi sulla nullità della citazione e sulle	
	carenze progettuali, non riconducibili al convenuto. Il giudizio veniva quindi	
	trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Lo scrutinio della vicenda portata all'esame del Collegio richiede	
	una preliminare ricostruzione del <i>thema decidendum</i> .	
	Nel 2009 l'Autorità Portuale di Genova avviava la procedura per l'ap-	
	palto integrato riguardante i lavori di ampliamento di Ponte dei Mille. Il RUP	
	veniva individuato nella persona dell'ing. Andrea Pieracci. Le modalità pro-	
	gettuali dell'opera (P. 2786) prevedevano la realizzazione dell'infrastruttura su	
	pali, in quanto non soggetta alle azioni di scalzamento dovute alle eliche delle	
	navi. In corso di procedura si perveniva alla scelta di realizzare l'opera non più	
	su soli pali, ma su pali e cassoni. Nel cambio di tale modalità costruttiva, tut-	
	tavia, non veniva previsto il posizionamento dei c.d. massi guardiani, neces-	
	sari, stante le caratteristiche dei cassoni, per evitare i suddetti fenomeni di scal-	
	zamento. Nel corso del 2011 veniva conclusa l'opera ed emessi i certificati di	
	collaudo. Nel settembre del 2011 l'odierno convenuto, nominato RUP a marzo	
	11	

	dello stesso anno in sostituzione dell'ing. Andrea Pieracci, proponeva all'Am-	
	ministrazione un progetto (P. 2880) per la protezione dei suddetti cassoni at-	
	traverso la posa di massi guardiani. Il progetto tuttavia non trovava realizza-	
	zione. Nell'agosto del 2017 si verificava il crollo di un'altra banchina, quella	
	di Ponte Doria. A seguito di questo evento, l'Amministrazione in via d'ur-	
	genza, oltre al ripristino di Ponte Doria, provvedeva al posizionamento di	
	massi guardiani a protezione della banchina di Ponte dei Mille, lato ponente e	
	lato levante, sulla quale in precedenza erano stati riscontrati fenomeni erosivi.	
	Come risulta dallo snodarsi degli accadimenti, il progetto P. 2880 era stato	
	proposto dall'odierno convenuto per rimediare ad una lacuna del progetto P.	
	2786 che, dopo le predette modifiche, non aveva previsto il posizionamento di	
	massi guardiani a protezione del lato ponente della banchina. Considerato che	
	il posizionamento dei massi guardiani a protezione della banchina era neces-	
	sario (lato ponente, per via della carenza progettuale di cui si è detto; lato le-	
	vante, in quanto i rilievi del 2014 avevano evidenziato fenomeni di erosione)	
	l'unico profilo di danno concretamente ravvisabile coincide pertanto con il co-	
	sto dei lavori di posizionamento dei predetti massi o, meglio, con la differenza	
	tra il costo da affrontare nel 2009/2011 e quello sopportato nel 2017, relativa-	
	mente al lato di ponente della banchina; per il lato di levante, con il differen-	
	ziale tra il costo presumibile nel 2014 e quello sostenuto nel 2017. Sotto il	
	profilo soggettivo, tuttavia, tale delta di costo è riferibile principalmente ai sog-	
	getti coinvolti nella realizzazione dell'iniziale progetto P. 2786 che, come ri-	
	petutamente posto in evidenza, non aveva previsto il posizionamento di massi	
	guardiani a protezione del lato di ponente della banchina di Ponte dei Mille.	
	Tra questi, l'ing. Andrea Pieracci, predecessore, nel ruolo di RUP, dell'odierno	
	12	

	convenuto ing. Marco Vaccari. Quest'ultimo, del resto, si era peritato di proporre il posizionamento dei massi guardiani lato ponente già nel 2011, sollecitando ripetutamente l'inserimento di tale intervento nelle programmazioni dei LL.PP. via via approntate dall'Amministrazione.	
	2. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'esame delle dedotte questioni di rito e di merito deve essere condotto in base alla graduazione formulata da parte convenuta, che è vincolante per il giudicante (art. 101, c. 2, c.g.c.). Come rilevato dalla Corte regolatrice, infatti, l'ordine di trattazione delle questioni, mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra quelle di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass., VI-3, n. 30745/2019).	
	3. Parte convenuta ha eccepito la nullità del libello introduttivo, ex art. 87 c.g.c., per modificazione della contestazione tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione. In sede di discussione il convenuto ha reiterato l'eccezione, sulla quale si è opposto il Requirente assumendo l'identità di <i>causa petendi</i> tra invito e citazione.	
	L'eccezione risulta fondata.	
	In base all'art. 87 del c.g.c. la citazione è nulla qualora non sussista corrispondenza tra i fatti posti a fondamento della stessa e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni. Come rilevato in giurisprudenza, è fisiologico che sussista una certa difformità tra invito e citazione, se non altro in relazione a quanto dedotto dagli interessati, purché nell'assoluta identità del danno contestato e delle condotte assunte come	
	13	

	causative dello stesso (Sez. Emilia R., n. 76/2019). La norma, invero, sanziona	
	con la nullità le discordanze tra invito e citazione relative ai fatti afferenti alla	
	<i>causa petendi</i> ed al <i>petitum</i> della pretesa azionata dal P.M., escluse quindi cir-	
	costanze afferenti a questioni preliminari o pregiudiziali, oggetto di eccezioni	
	regolate dal normale regime delle allegazioni in corso di causa (Sez. Calabria,	
	n. 120/2022). La differenza contenutistica tra i due atti acquista allora rilevanza	
	quando la citazione indichi fatti principali nuovi, rispetto ai quali non è stato	
	possibile esercitare il diritto di difesa in sede preprocessuale (Sez. Liguria, n.	
	43/2023).	
	Ebbene, nel caso di specie risulta in modo inequivocabile una <i>mutatio</i>	
	<i>libelli</i> . In sede di invito a dedurre il Requirente ha contestato il danno erariale	
	pari al costo complessivo dei lavori di somma urgenza sopra citati, riferendolo	
	all’odierno citato e all’ing. Andrea Pieracci, la cui posizione veniva successi-	
	vamente definita con l’archiviazione. In particolare, all’ing. Marco Vaccari è	
	stato contestato di aver omesso la verifica e la validazione del progetto	
	P.2880 fin dal settembre 2012 -quando gli era già nota la necessità di sanare la	
	grave lacuna del progetto P.2786, rafforzatasi nel settembre 2014 al ricevi-	
	mento dei rilievi batimetrici <i>medio tempore</i> affidati ad una società specializ-	
	zata- e di aver omesso di portare ad esecuzione il medesimo progetto P.2880,	
	dopo la sua validazione nell’ottobre del 2014 e l’inserimento nella program-	
	mazione triennale dei lavori pubblici 2015/2017. In sede di citazione il Requi-	
	rente ha contestato anche l’omessa modifica del P. 2880 (relativo al solo lato	
	ponente della banchina di Ponte dei Mille) e quindi l’omessa previsione del	
	posizionamento dei massi guardiani a protezione anche del lato levante della	
	suddetta banchina. Tale contestazione, lungi dal risolversi in una mera	
	14	

	specificazione di quella iniziale, ha introdotto per la prima volta un fatto nuovo	
	-ossia l'omessa modificazione del P. 2880 al fine della sua estensione anche al	
	lato levate della predetta banchina - sul quale il convenuto non ha potuto eser-	
	citare il contraddittorio nella fase preprocessuale. La nuova contestazione, del	
	resto, non appare neppure ammissibile in base alla difesa svolta dal soggetto	
	invitato a dedurre. Questi, infatti, in sede di controdeduzioni, ha replicato alla	
	prospettazione attorea e, in ordine al <i>quantum</i> del danno, ha dedotto (pag. 12	
	ss. controdeduzioni all'invito a dedurre) che gli interventi sull'area di levante	
	– di cui al realizzato progetto P. 3066- non erano ricompresi nel P. 2880, rela-	
	tivo all'area di ponente, per cui il relativo costo (pari ad euro 175.700,03) an-	
	dava decurtato dalla contestazione, incentrata sulla mancata esecuzione del P.	
	2880. La valutazione di tale acquisizione rientrava sicuramente nella sfera di	
	competenza insindacabile della Procura. Tuttavia, la valorizzazione della	
	stessa, poi avvenuta con la citazione odierna, doveva svilupparsi secondo il	
	modulo normativo dell'invito a dedurre, a garanzia del contraddittorio prepro-	
	cessuale. In definitiva, la suddetta modificazione, a differenza di quanto argo-	
	mentato dal Requirente, non ha lasciato inalterata la contestazione formulata	
	in sede di invito, ma ne ha ampliato la <i>causa petendi</i> con “un fatto costitutivo	
	radicalmente differente” (Cass., L, n. 834/2019). L'esito invalidante di siffatta	
	difformità non può, a ben vedere, essere evitato richiamando il principio di	
	conservazione dell'atto invalido e quello di nullità delimitata (art. 47 c.g.c.);	
	nello specifico, circoscrivendo la declaratoria di nullità alla nuova contesta-	
	zione svolta in sede di citazione, mantenendo ferma quella iniziale. La legge,	
	invero, a fronte della suddetta difformità contenutistica, sancisce espressa-	
	mente la nullità della citazione (art. 87 c.g.c.). A tale stregua, pertanto, non	
	15	

	sembra consentito all'interprete enucleare «parti» dell'atto di citazione «indi-	
	pendenti» dal vizio, non senza considerare che, trattandosi di citazione, la pos-	
	sibilità di individuare siffatte «parti» appare oltremodo dubbia. La nullità è	
	infatti una patologia che attinge l'atto sotto il profilo funzionale, rendendolo	
	inidoneo al raggiungimento dello scopo proprio (cfr. art. 44 c.g.c.). Nel caso	
	di citazione, dalla nullità scaturisce, quale conseguenza in rito, la sua inidoneità	
	radicale a costituire un valido rapporto processuale (arg. ex Cass., I, n.	
	8104/2021). In quanto alla nullità della citazione corrisponde, sotto il profilo	
	processuale, l'inammissibilità della stessa per vizio del contraddittorio, non	
	appare allora consentito evitare tale conseguenza in forza del richiamato prin-	
	cipio di conservazione dell'atto invalido.	
	In definitiva, la citazione deve essere dichiarata inammissibile, con as-	
	sorbimento delle altre questioni, preliminari e di merito.	
	4. La spese di lite possono essere compensate, giusta art. 31, c. 3, c.g.c.,	
	stante la definizione in rito del giudizio.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, de-	
	finitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la citazione.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024.	
	L'estensore	Il Presidente
	Antonino Grasso	Emma Rosati
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Depositato in Segreteria il 14 marzo 2024 per Il Direttore della Segreteria	
16	Il Funzionario Amm.vo (Dott. Luca Ughetti) F.to digitalmente	